DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 1

Istituzione, presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta

A decorrere dall'anno 1989, e' istituita l'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti e professioni e di imprese, limitatamente, per le imprese agricole, all'attivita' di commercializzazione di prodotti agricoli effettuata da produttori agricoli, al di fuori del fondo, in locali aperti al pubblico. La nozione di esercizio di imprese e di arti e professioni e' assunta come definita agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta e' dovuta dalle persone fisiche, dalle societa' di ogni tipo, dalle associazioni anche se non riconosciute, dagli enti pubblici o privati, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni, che esercitano le attivita' indicate nel comma 1 anche se per periodi limitati nel corso dell'anno. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta e' determinata in base all'attivita' esercitata e per classi di superficie utilizzata, secondo l'allegata tabella. Per superficie si intende quella dei locali e delle aree attrezzate, direttamente utilizzate per l'esercizio delle attivita' indicate nel comma 1, con esclusione:

a) della superficie dei locali e delle aree destinate alla produzione, distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radio-televisivi, di altri servizi a rete e di quella destinata agli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

b) della superficie delle aree destinate a parcheggio gratuito per i dipendenti e per i clienti, a strade ferrate, ad autostrade, alle attivita' aeroportuali e portuali;

c) della superficie delle aree utilizzate per cantieri edili. La superficie delle aree scoperte attrezzate, direttamente utilizzate, e' computata in ragione del dieci per cento. In caso di esercizio dell'attivita' senza utilizzazione di locali od aree attrezzate, ovvero di esercizio dell'attivita' in forma ambulante, la misura dell'imposta e' quella della prima classe di superficie. Ai fini del computo della superficie, sono considerati per la loro superficie complessiva i locali facenti parte di un'unica costruzione, ovvero piu' locali siti in costruzioni contigue, utilizzati dallo stesso soggetto passivo. Se in detti locali sono esercitate attivita' diverse, l'imposta e' dovuta con riferimento all'attivita' alla quale e'

destinata prevalentemente la superficie utilizzata. L'imposta e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2 i quali al 1° gennaio di ciascun anno esercitano le attivita' di cui al comma 1, in relazione alle attivita' e alle superfici alla stessa data. L'imposta non e' dovuta dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attivita' agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta e' dovuta al comune nel cui territorio sono situati i locali o le aree ove e' esercitata l'attivita'. In caso di mancanza di locali od aree destinati all'esercizio dell'attivita', ovvero di esercizio dell'attivita' in forma ambulante, l'imposta e' dovuta al comune in cui il soggetto passivo ha il domicilio fiscale. Non sono soggetti all'imposta: lo Stato, le regioni, le province, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni con personalita' giuridica, nonche' gli enti di ogni tipo, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli esercenti imprese artigiane iscritte nel relativo albo, la superficie eccedente i tremila metri quadrati e' calcolata nella misura ridotta al 65 per cento. Per le attivita' stagionali esercitate nel corso dell'anno per periodi non superiori, complessivamente, a sei mesi, l'imposta e' ridotta di un quarto. Le misure dell'imposta, risultanti dalla allegata tabella, sono adeguate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in relazione al tasso di inflazione registrato alla scadenza di ogni triennio a decorrere dal 1989, ovvero, quando il tasso di inflazione abbia superato nel periodo trascorso il 10 per cento, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549
Titolo	I — Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti/art-1-istituzione-presupposto-soggetti-attivi-e-passivi-e-commisurazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it